

Le novità introdotte dalla c.d. «riforma Cartabia»

Le principali modifiche al libro V del codice
di procedura penale

«Indagini preliminari e udienza preliminare»

“ART. 335 - QUATER C.P.P.
ACCERTAMENTO DELLA TEMPESTIVITÀ
DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE
NOTIZIE DI REATO”

Cosa cambia?

Nuovo art. 335-*quater* co. 1 c.p.p.: il Giudice oggi può disporre la retrodatazione della notizia di reato

«1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.
2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato [...]».

Com'era prima?

La giurisprudenza escludeva il potere del Giudice di ordinare la retrodatazione dell'iscrizione della *notitia criminis*

«Per poter configurare un sindacato giurisdizionale sulla tempestività delle iscrizioni operate dal Pubblico Ministero, occorrerebbe, [...] una espressa previsione normativa che disciplinasse non soltanto le attribuzioni processuali da conferire ad un determinato organo della giurisdizione, ma anche il “rito” secondo il quale inscenare un simile accertamento “incidentale”»

(Cass. Pen., sez. un., 24 settembre 2009, n. 40538).

✦ **Nel dettaglio: l'iniziativa della persona sottoposta alle indagini**

«1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo [...]».

Chi: «**La persona sottoposta alle indagini**»

Cosa: «può chiedere al giudice di **accertare la tempestività** dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome»

Come: «con **richiesta di retrodatazione** che indichi, **a pena di inammissibilità**, le **ragioni** che la sorreggono e gli **atti** del procedimento dai quali è desunto il ritardo»

✦ **La decisione del Giudice: il ritardo inequivocabile e non giustificato**

«2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è **inequivocabile e non è giustificato**».

«8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice **indica la data** nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il **nome** della persona alla quale il reato stesso è attribuito».

- ✦ La legge delega prevedeva che il ritardo dovesse essere **«ingiustificato e inequivocabile»**.
- ✦ Nella relazione illustrativa allo schema di legge allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, si legge *«che è parso opportuno mantenere [tali «aggettivazioni»] inalterate nel comma 2 della nuova disposizione»*.

✦ **Il termine della domanda: 20 giorni dalla conoscenza dell'atto rilevante**

«3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, **entro ventigiorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione.**

Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su **atti diversi**, in precedenza non conoscibili».

✦ **Il giudice competente: il giudice che procede o, in indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari**

«4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta **al giudice che procede** o, nel corso delle indagini preliminari, **al giudice per le indagini preliminari**».

Nota bene:

Ai sensi del comma 5, la richiesta può essere presentata quando *«il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, nell'ambito del relativo procedimento».*

In questa eventualità il giudice competente potrebbe essere, ad esempio, il Tribunale del riesame.

Come fare durante le indagini preliminari?

- ✦ Durante le indagini preliminari la persona sottoposta alle indagini può scegliere se innescare un procedimento incidentale ad hoc o proporre la questione nell'ambito del 'procedimento' già pendente – ad esempio in caso di riesame dell'applicazione di una misura cautelare.

a) Il 'procedimento' già pendente

«5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta **può anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo**».

- ✦ Quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini
- ✦ Se la retrodatazione è **rilevante** ai fini della decisione
- ✦ La richiesta può anche essere presentata **nell'ambito del relativo procedimento**
- ✦ **La questione viene trattata e decisa nelle forme di tale procedimento.**

b) Il procedimento ad hoc

«6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta **è depositata presso la cancelleria del giudice**, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza».

- ◆ La richiesta deve essere **notificata al pubblico ministero**
- ◆ e **depositata** presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari, con la prova dell'avvenuta notificazione;
- ◆ il **contraddittorio è eventuale e cartolare**, senza la partecipazione della persona offesa;
- ◆ il Giudice fissa udienza solo se ritiene necessario il contraddittorio orale.

Nota bene:

- ✦ **Durante le indagini preliminari la scelta spetta alla persona sottoposta alle indagini**

cfr. relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134:

«S’immagini, ad esempio, che la persona sottoposta all’indagine venga a conoscenza dell’atto che giustifica la retrodatazione in seguito all’emissione d’una ordinanza di custodia cautelare (art. 293, comma 3) nei cui confronti abbia presentato, o abbia intenzione di presentare, domanda di riesame. Da un lato, è parso iniquo costringerla ad avanzare la domanda di retrodatazione davanti al tribunale della libertà, perché l’udienza potrebbe essere imminente e non lasciare il tempo sufficiente per stendere una memoria ben argomentata; dall’altro lato, però, è sembrato altrettanto iniquo anche costringerla a formulare in questa sede la richiesta di retrodatazione, perché ciò potrebbe ritardare una decisione capace di produrre effetti favorevoli sul piano della libertà personale. S’è dunque deciso di lasciare all’interessato la scelta della sede più opportuna (comma 5), vietando tuttavia che la domanda possa essere avanzata in entrambe».

✦ **In udienza preliminare o in dibattimento: la questione viene trattata e decisa in udienza**

«7. Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice **e viene trattata e decisa in udienza**»

- ✦ Se i presupposti della domanda maturano quando è in corso l'udienza preliminare o il dibattimento, la richiesta può essere proposta **in udienza** o «**fuori udienza**», con deposito nella cancelleria del giudice
- ✦ in ogni caso, la questione **viene trattata e decisa in udienza.**
- ✦ Cfr. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134: «*se i presupposti della domanda maturano quando è in corso l'udienza preliminare o il dibattimento non c'è bisogno di innescare l'incidente ad hoc; si può e si deve discutere tutto all'interno dell'udienza aperta*».

✦ **Nuovo esame e impugnazione dell'ordinanza del giudice dibattimentale**

«9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3 [ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su **atti diversi**, in precedenza non conoscibili], la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare.

10. L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586».

- ✦ **Contro la decisione del Giudice è ammessa richiesta di nuovo esame da parte dell'indagato ovvero, in caso di accoglimento, da parte del p.m. e parte civile:**
- ✦ **Se la questione è stata proposta in indagini preliminari:** la domanda di nuovo esame **può essere avanzata prima della conclusione dell'udienza preliminare** o, se questa manca, **in dibattimento**, entro il termine di cui all'art. 491, comma 1.
- ✦ **Se la questione è stata proposta all'udienza preliminare:** la domanda di nuovo esame può essere avanzata **in dibattimento**.
- ✦ **Se la questione viene decisa in dibattimento:** l'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata soltanto **con l'impugnazione contro la sentenza**.

Nota bene:

✦ Il regime transitorio

Art. 88 bis - Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

«1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto».

- ◆ Se la notizia di reato è stata iscritta **dopo il 30 dicembre 2022**: le disposizioni dell'articolo 335-quater c.p.p. **si applicano**
- ◆ Se la notizia di reato è stata iscritta **prima del 30 dicembre 2022**: le disposizioni dell'articolo 335-quater c.p.p. **non si applicano**
- ◆ Se la notizia di reato è stata iscritta **dopo il 30 dicembre 2022 ma nell'ambito di un procedimento già pendente** a quella data, le disposizioni dell'articolo 335-quater c.p.p. **non si applicano**:
 - se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale («*Casi di connessione*»)
 - e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 c.p.p. (reati per i quali la durata massima delle indagini preliminari è di due anni), anche in caso di connessione c.d. probatoria (ex art. 371, comma 2, lettere *b*) e *c*) c.p.p.),
 - a meno che il fatto sia stato commesso dopo il 30 dicembre 2022.

IMI

AVVOCATI
